

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 22 APRILE 1998
RELATIVO A:

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA NEL VENETO. ARTICOLO 72, LEGGE
REGIONALE 30 GENNAIO 1997, N. 6 E ARTICOLO 9, LEGGE REGIONALE 12
SETTEMBRE 1997, N. 37. NUOVI CRITERI.

Sezione Seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22
aprile 1998, n. 42.

Classificazione tipologica delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, Legge
Regionale 30 gennaio 1997, N. 6 e articolo 9, Legge Regio-
nale 12 settembre 1997, N. 37. Nuovi criteri.

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di approvare i nuovi criteri per la classificazione tipologica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), contenuti nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione di quelli approvati con la propria deliberazione n. 133 del 19 dicembre 1997.

(segue allegato)

ALLEGATO A)

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.

Articolo 72 della LR 30.01.1997, n.6 e Articolo 9 della legge regionale 12.9.1997, N. 37.

I. DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.6 e dall'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, la classificazione di ciascuna IPAB regionale ed infraregionale è correlata all'effettivo possesso dei seguenti elementi oggettivi, per ognuno dei quali viene attribuito il punteggio di seguito riportato:

Servizi istituzionali	
<i>residenziali (minimo 8 utenti):</i>	
persone autosufficienti	1 punto
persone anziane non autosufficienti (oltre 65 anni)	1 punto
persone disabili o non autosufficienti (fino a 65 anni)	1 punto
minori (fino ad anni 18)	1 punto
<i>aperti (minimo 15 utenti):</i>	
assistenza domiciliare	1 punto
centro diurno, ed assimilabili, per persone autonome	1 punto per servizio (fino mass. 2)
centro diurno ed assimilabili per persone non autonome	1 punto per servizio (fino mass. 2)
altri servizi (mensa, trasporto, elemosinieri, formazione, etc)	1 punto per servizio (con massimo tot. 2 punti)
asilo nido	1 punto
servizi socio-educativi (scuola materna, etc.)	1 punto complessivamente
Pluralità di sedi di servizio residenziali	1 punto per sede (con massimo tot. 3 punti)
Utenti:	
<i>residenziali</i>	
fino a 60	
da 61 a 120	1 punto
da 121 a 240	2 punti
oltre 240	3 punti
	4 punti
<i>non residenziali (interessati da servizi "aperti")</i>	riduzione al cinquanta per cento del punteggio previsto per utenti residenziali
Tipologia utenti:	
<i>residenziali minori (fino a 18 anni), persone non autosufficienti o disabili nella struttura (minimo 8 utenti):</i>	
fino al 30% degli ospiti residenziali	1 punto
da 31 a 60% degli ospiti residenziali	2 punti
oltre 60% degli ospiti residenziali	3 punti
<i>non residenziali (interessati da servizi "aperti")</i>	50% del punteggio della stessa categoria di utenti residenziali
Assetto organizzativo:	
personale dipendente	
fino a 50 persone	
da 51 a 150 persone	1 punto
da 151 a 250 persone	2 punti
oltre 250 persone	3 punti
	4 punti

personale non dipendente operante all'interno della struttura	
fino a n. 9 persone	0 punti
da 10 a 30 persone	0,5 punti
da 31 a 50 persone	1 punto
oltre 50 persone	1,5 punti

Patrimonio con riferimento al numero dei contratti di locazione o fitto in essere nell'ultimo triennio:

nessun contratto stipulato nell'ultimo triennio	0 punti
da 1 a 30 contratti	1 punto
oltre 30 contratti	3 punti

Valorizzazione del patrimonio

assenza regolare inventario immobiliare	meno 3 punti
investimenti e trasformazioni nell'ultimo triennio per miglioramenti del patrimonio immobiliare con spese pari o superiori al 5% del valore dei relativi beni	0,5 punti per intervento (con massimo tot. 2 punti)

Conto consuntivo

titolo I entrate	
importi fino a 1 miliardo di lire	0 punti
da 1 a 5 miliardi di lire	1 punto
da 5 a 15 miliardi di lire	2 punti
oltre 15 miliardi di lire	3 punti
titolo II entrate	
importi fino a 2,5 miliardi di lire	0 punti
da 2,5 a 6 miliardi di lire	1 punto
oltre 6 miliardi di lire	2 punti

Sulla base della sommatoria dei punti attribuiti ai sensi del comma precedente le IPAB vengono collocate nelle seguenti classi:

→ classe 1/A con punteggio complessivo	da punti 20,5 ed oltre
→ classe 1/B con punteggio complessivo	da 10,5 a 20 punti;
→ classe 2 con punteggio complessivo	fino a 10 punti

2. Conseguenze della classificazione tipologica sull'organizzazione delle IPAB

Le IPAB appartenenti alla prima classe A, in ragione delle proprie risorse e necessità organizzative, prevedono in organico una o più figure dirigenziali con la retribuzione di posizione di direzione indicata negli importi massimi di cui all'art 40, co.2, del contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale 1994-1997, comparto Regioni-Enti locali, e delle norme contrattuali successivamente approvate, ovvero con il trattamento previsto per le medesime posizioni da altra analoga disciplina contrattuale applicata per la regolamentazione del rapporto di lavoro nell'ente di appartenenza.

L'incarico di dirigente apicale delle IPAB di prima classe A è conferito a personale dipendente con esperienza di almeno cinque anni nella funzione dirigenziale.

Le IPAB appartenenti alla prima classe B, in ragione delle proprie risorse e necessità organizzative, prevedono in organico una o più figure dirigenziali con la retribuzione di posizione di direzione indicata negli importi massimi di cui all'articolo 40, comma 3, del contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale, 1994-1997, comparto Regioni-Enti locali, e delle norme contrattuali successivamente approvate, ovvero con il trattamento previsto per le medesime posizioni da altra analoga disciplina contrattuale applicata per la regolamentazione del rapporto di lavoro nell'ente di appartenenza.

L'incarico di segretario direttore delle IPAB di prima classe B è conferito a personale dipendente in possesso della qualifica di dirigente.

Le IPAB appartenenti alla seconda classe, in ragione delle proprie risorse e necessità organizzative, prevedono in organico figure direttive la cui qualifica funzionale corrisponde a quella di funzionario, ovvero con il trattamento previsto per le medesime posizioni da altra analoga disciplina contrattuale applicata per la regolamentazione del rapporto di lavoro nell'ente di appartenenza.

L'incarico di segretario-direttore delle IPAB di seconda classe è conferito a personale dipendente in possesso della qualifica di funzionario.

L'operazione di primo inquadramento, che comporta modifica del personale in servizio con funzione di Segretario-Direttore, comunque denominato, ha inizio entro tre mesi dalla classificazione dell'IPAB di appartenenza in conseguenza del presente provvedimento e con riferimento alle procedure stabilite in particolare dalla disciplina prevista dal comma 12 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro applicato nell'ente. Le IPAB che applicano il contratto di lavoro del comparto degli enti locali e che hanno adottato provvedimenti di inquadramento del personale in modo difforme dalle disposizioni del DPR 25 giugno 1983, n. 347, senza sottoporli all'esame di legittimità dell'organo di controllo, sono tenute, entro tre mesi dal provvedimento regionale di classificazione, ad applicare, in analogia di quanto stabilito per i comuni, la disciplina allo scopo prevista dal comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In caso di vacanza del posto di Segretario-direttore l'incarico può essere conferito, presso le IPAB di prima classe A, con contratto a tempo determinato a persona esterna all'amministrazione dell'IPAB che abbia maturato esperienza dirigenziale quinquennale analoga presso enti o aziende private o pubbliche del settore anche mediante rapporto libero-professionale.

L'incarico a persona esterna è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a quella dell'organo di governo ed è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi al termine del mandato ordinario del medesimo.

La Regione promuove ed incentiva forme di aggregazione anche consortili tra le IPAB allo scopo di accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro, migliorare la qualità dei servizi, favorendo l'applicazione del principio della distinzione di funzioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Albo dei Dirigenti e Segretari-Direttori delle IPAB

Presso la Giunta regionale è istituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento con apposita deliberazione che ne determina anche i criteri e le modalità di iscrizione, l'albo regionale dei Dirigenti e dei Segretari-Direttori delle IPAB cui le medesime possono rivolgersi per i processi di mobilità ai sensi dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale 1994-1997, comparto Regioni-Enti locali, e per individuare tra gli iscritti le persone cui affidare l'incarico di Dirigente e di Segretario-Direttore.

All'albo vengono iscritti i Dirigenti ed i Segretari-Direttori, secondo le rispettive qualifiche nella Sezione "Dirigenti" e nella Sezione "Direttivi".

Agli iscritti all'albo sono assicurate attività di formazione e di aggiornamento promosse e sostenute dalle IPAB e dalla Regione in forma coordinata per l'accrescimento della professionalità dei dirigenti e segretari-direttori delle IPAB in funzione del miglioramento dei servizi al cittadino.

4. Conseguenze della classificazione tipologica in ordine alla corresponsione di indennità di carica agli amministratori delle IPAB

Sulla base della classificazione attribuita a ciascuna IPAB, i Consigli di amministrazione riconoscono le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, nelle seguenti misure massime lorde mensili, riferite ai Presidenti:

— seconda classe: lire 500.000 corrisposte forfettariamente;

- prima classe B): l'indennità prevista per i sindaci dei comuni fino a 10 mila abitanti, di cui alla tabella A) della legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- prima classe A): l'indennità prevista per i sindaci dei comuni fino a 100 mila abitanti, di cui alla tabella A) della legge 27 dicembre 1985, n. 816

L'importo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di Amministrazione non può comunque superare lo 0,8% (zero otto per cento) delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato.

~~Non può essere corrisposta alcuna indennità qualora ciò sia stato espressamente escluso dal fondatore dell'IPAB.~~

Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

5. Procedure di determinazione della classificazione tipologica

Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione del presente documento ciascuna IPAB presente nel territorio regionale è tenuta a trasmettere alla Direzione per le Politiche sociali apposita deliberazione in cui sia determinato - per ogni singola voce - il punteggio di cui al precedente punto 1.

Qualora le IPAB non ottemperino nei termini a tale prescrizione, la Direzione regionale per le Politiche sociali provvede d'ufficio alla stessa, anche mediante commissari *ad acta*, con spese a carico delle IPAB inadempienti.

A seguito dell'invio delle deliberazioni prescritte la Direzione regionale per le Politiche sociali provvede, nei quarantacinque giorni successivi, all'adozione di appositi decreti dirigenziali di classificazione tipologica delle IPAB, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

Con tali decreti vengono inoltre prescritti alle IPAB i necessari adeguamenti dei rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37, e vengono altresì fissati i termini per l'adempimento.

La classificazione dell'IPAB è soggetta a revisione periodica ordinaria quinquennale e a revisione straordinaria su istanza del ente interessato o su iniziativa d'ufficio nell'ambito delle potestà regionali riconosciute dalla legge.



Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

OGGETTO : Riclassificazione tipologica dell'IPAB – Centro residenziale per anziani “Danielato” di Cavarzere (Ve).

IL DIRIGENTE REGIONALE

- visto l'art. 72 della L.R. 30.01.1997, n. 6;
- visto l'art. 9 della L.R. 12.09.1997, n. 37;
- visto l'art. 31 della L.17.07.1890, n. 6972;
- vista la L. 16.06.1998 n. 191, art. 2, co.19;
- vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 22.04.1998;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB – Centro residenziale per anziani “Danielato” di Cavarzere (Ve) n.26 del 27 giugno 2002;

DECRETA

1. l'IPAB – Centro residenziale per anziani “Danielato” di Cavarzere (Ve) è riclassificata in ente di classe I/B con il punteggio di punti 12,5 (dodici,cinque);

2. per l'individuazione della disciplina dell'eventuale adeguamento dell'ordinamento, l'IPAB fa riferimento alle disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42/98, ed in particolare all'art. 31 della L. 17.07.1890 n.6972 in base al quale le IPAB si organizzano in ragione delle proprie necessità e risorse, avuto riguardo alla rilevanza e alla specie della beneficenza e dei servizi erogati;

3. per l'eventuale corresponsione di una indennità agli amministratori l'ente fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 72 della L.R. 30 Gennaio 1997, n. 6 e al punto 4 della medesima deliberazione n. 42/1998.

Il presente decreto, redatto in doppio originale di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione Regionale per i Servizi Sociali è notificato all'Ente, trasmesso per conoscenza al Comune di Cavarzere (Ve) e pubblicato nel BURV ai sensi della L.R. n. 14 dell'8 maggio 1989 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DOTT. MAURO BELLAMOLI